



10620/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

CU

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICE MANNA

- Presidente -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIVILE
GENERALE

Ud. 19/10/2017 - CC

R.G.N. 9674/2016

non 10620
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9674-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) ,

(omissis) ;

- ricorrente -

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

(omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 96/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositata il 02/02/2016;

10040
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 242/2012 depositata il 13.12.2012, accogliendo parzialmente la domanda proposta da (omissis), condannava (omissis) al ripristino dello stato dei luoghi disponendo la rimozione della copertura in vetri del pozzo di luce controverso e in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava l'attore a ridimensionare le aperture lucifere, ex art. 902 c.c che affacciavano nel medesimo pozzo.

A seguito di appello interposto dalla (omissis), la Corte di appello di Lecce, nella resistenza della parte appellata, che proponeva anche appello incidentale, con sentenza n. 96/16, depositata il 02/02/2016, accoglieva parzialmente il gravame principale e quello incidentale, e condannava la (omissis) a consegnare all'appellato un telecomando di apertura delle vetrate poste a copertura della chiostrina per il cambio d'aria, escludendone l'applicabilità de plano dell'art. 902 c.c. al caso de quo.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, (omissis) propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, cui replica (omissis) con controricorso contenente anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Ritenuto che entrambi i ricorsi potessero essere respinti, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente principale ha anche depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

– con il primo motivo di ricorso principale viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia accertato l'effettiva data della installazione della copertura del pozzo di luce con la struttura a lastre di vetro oggetto della domanda di rimozione dell'^(omissis) avvenuta al tempo della costruzione dello stabile, ossia nell'anno 1990.

La censura non può trovare ingresso.

Occorre preliminarmente rilevare che "l'utilitas", costituisce la ragione giustificativa del sorgere della servitù ed è prevista in funzione di una specifica modalità di utilizzazione del fondo dominante sul fondo servente (nel caso di specie: la consegna di un apposito comando a distanza atto a consentire l'apertura delle prese d'aria apposte al pozzo di luce).

Ed invero, costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, la sopravvenuta mancanza della "utilitas" non determina l'estinzione del diritto di servitù, bensì è necessario che l'impossibilità di realizzare le opere finalizzate all'esercizio del diritto perduri per il tutto il periodo, ventennale, di prescrizione previsto dal codice. Pertanto, il diritto di servitù non si estingue se non per prescrizione nel termine di cui all'art. 1073 c.c., allorchè, la paralisi del diritto e delle facoltà del suo esercizio perduri per venti anni (Cass. n. 7485 del 2011, Cass. n. 1854 del 2006).

Nella specie, la Corte non ha fatto alcun riferimento al decorso del tempo dal momento che la costruzione della copertura di vetro era al più coeva alla costruzione dello stabile e quindi risalente al 1990, introdotta la presente azione nell'anno 2004, senza alcuna motivazione del ventennio di cui all'art. 1073 c.c.;

- con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 901, 903, 905 c.c e dell'art. 2697 c.c. circa l'applicazione de plano dell'art. 902 c.c. Sostiene la (omissis) che la motivazione della sentenza della Corte di appello ha omissis di effettuare un doveroso controllo ed esame sulla natura delle aperture "luci" e "vedute" che affacciavano sul medesimo pozzo e della verifica della loro irregolarità.

Detta censura è parimenti infondata.

Invero, costituisce principio consolidato di questa Corte che in tema di luci e vedute nel caso di azione diretta ad ottenere dal vicino il rispetto delle norme recanti limitazioni al suo diritto di proprietà, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; tuttavia, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione; rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione (in termini, Cass. n. 233 del 2011).

Nella specie, la Corte di appello, sulla scorta degli accertamenti tecnici eseguiti in primo grado, ha adeguatamente argomentato la non applicabilità dell'invocato art. 902 c.c. rilevando l'incertezza dei dati istruttori forniti pacifica la natura di "aperture lucifere" della luce in questione;

- con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sull'ingiusta condanna alle spese. In particolare, la parte ricorrente lamenta la condanna alle spese processuali relative all'intero giudizio nonostante l'autore della copertura a vetri del pozzo di luce de quo fosse

(omissis) , il quale aveva acconsentito all'addebito della responsabilità circa l'installazione della predetta struttura.

Il motivo è infondato.

Invero, costituisce principio consolidato di questa Corte che, attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6514 del 2004). In particolare, allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass. n. 5262 del 2001, Cass. n. 4634 del 1991).

Pertanto, correttamente il giudice di merito ha provveduto alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio sostenute dal terzo chiamato ponendole a carico della (omissis), essendo la stessa colei che ha azionato una pretesa rilevatasi infondata nei confronti del terzo;

– venendo all'esame dell'unico motivo di ricorso incidentale, con esso si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.1. n. 3-4 c.p.c.. Sostiene l'^(omissis) che la Corte di appello sarebbe incorsa in un omesso esame della circostanza, pure denunciata con

l'originaria domanda, di perdita del ricambio d'aria e contestuale immissioni di fumi con la chiusura seppure a vetrata del pozzo di luce.

Il motivo è privo di pregio.

Invero questa Corte riconosce il risarcimento dei danni per immissioni, allorchè le stesse superino la soglia di normale tollerabilità (Cass. n. 1069 del 2017; Cass. n.9865 del 2005).

Nel caso di specie, la CTU espletata nel giudizio di merito, ha consentito di accertare che non vi era prova alcuna delle immissioni di fumi e odori "non tollerabili" verso la proprietà del fondo dominante dell'^(omissis) e detto accertamento risulta solo genericamente contestato dal ricorrente incidentale, non riportando il ricorso neanche il passo della relazione peritale che viene contestato.

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere respinti.

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte sia della ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P . Q . M .

La Corte rigetta il ricorso;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia della ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^a Sezione Civile, il 19 ottobre 2017.


Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. - 4, MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

